

Disciplinare per l'utilizzo di aree del Parco di Veio a scopo campeggi socio-educativi e didattici

Art. 1- Campo di applicazione

1. Il presente documento disciplina le attività di campeggi socio-educativi e didattici, così come definiti dalla L.R. 23 Ottobre 2009, n. 25 “Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio”, all’interno del Parco di Veio.
2. Sono consentite esclusivamente le attività di campeggio autorganizzato e di campeggio mobile itinerante, come definite dalla L.R. 25/2009. Non sono consentite altre tipologie di campeggio. Per tali attività è escluso l'uso di camper o roulotte.
3. Le richieste di pernottamento nell'area protetta possono essere presentate da organizzazioni e/o associazioni giovanili senza scopo di lucro, che intendono realizzare attività socio-educative e didattiche.

Art. 2 – Aree individuate

1. Le aree presso cui è possibile svolgere attività di campeggio, individuate dall'Ente Parco su proposta dei Comuni, ai sensi della L.R. n.25/2009 e della L.R. n.29/1997, sono le seguenti:
 - sito in località Portonaccio – Isola Farnese (Comune di Roma);
 - sito in località Valle Longhina - Monte Musino (Comune di Sacrofano);
 - sito in località Monte Mariello (Comune di Castelnuovo di Porto);
 - sito in località Assura (Comune di Morlupo);
 - sito in località Mola di Formello -Valli del Sorbo (Comune di Formello).È vietato il campeggio al di fuori delle aree soprariportate, individuate nelle cartografie allegate, e destinate a tale scopo.
2. Eventuali ulteriori aree proposte dai Comuni saranno oggetto di successivi esami istruttori da parte dell’Ente Parco e inserite nel disciplinare con idoneo atto amministrativo;
3. Per ciascuna delle aree individuate, l'Ente Parco stabilisce un numero massimo di partecipanti e fornisce specifiche prescrizioni di uso, secondo quanto stabilito nel successivo art. 6.
4. Ai Comuni sono demandate, a seguito dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni degli Enti competenti, la perimetrazione dell'area e l'apposizione di adeguata segnaletica riportante almeno gli obblighi e condizioni generali di cui all’art. 5.

Art. 3 – Iter autorizzativo

1. Le richieste per attività di campeggio autorganizzato e mobile itinerante devono essere presentate almeno trenta giorni prima dell’attività prevista, al Comune presso il quale si intende soggiornare e, per conoscenza, al Parco di Veio mediante consegna a mano, via mail o PEC.
2. Il Comune, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, ne trasmette copia al Parco di Veio, che rilascia apposito nulla osta ai sensi dell’articolo 28 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 ‘Norme in materia di aree naturali protette regionali’ e ss.mm. e ii.; tale comunicazione dovrà pervenire al Parco di Veio corredata da tutti i pareri eventualmente dovuti ai sensi delle normative vigenti ed in particolare quelle di natura sanitaria, pena rigetto dell’istanza.

3. Trascorsi venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Parco di Veio, ed in assenza di un provvedimento motivato di diniego, il nulla osta si intende rilasciato senza alcuna prescrizione ed il Comune competente per territorio può rilasciare l'eventuale autorizzazione. Qualora necessario, con la medesima tempistica, l'Ente Parco si esprimerà mediante nulla osta di diniego o favorevole con specifiche prescrizioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale dell'attività.
4. Le richieste di campeggio sono esaminate nell'ordine di arrivo, che funge da prenotazione per l'occupazione del sito scelto. È compito dell'Ente Parco il mantenimento di un calendario con le richieste pervenute e con il numero di campeggiatori per ciascun sito.
5. Qualora per un sito pervengano, per lo stesso periodo, richieste da più gruppi, le richieste stesse sono esaminate in ordine cronologico di arrivo ed accettate fino al numero massimo di persone consentito dalle prescrizioni specifiche di cui all'art. 6. L'ultima richiesta pervenuta, con l'accoglimento della quale si supererebbe il numero massimo consentito di campeggiatori nel sito, non è accolta.
6. È possibile derogare al numero massimo di persone previsto per il sito solo qualora, con un'unica richiesta relativa ad un solo gruppo, si superi il limite consentito, e comunque non oltre il limite massimo inderogabile definito per ciascun sito dal successivo art. 6.
7. La deroga al limite massimo è accolta a seguito di istruttoria esclusivamente se con la stessa si verifica la compatibilità ambientale dell'attività e la coerenza con le finalità proprie dell'area protetta.

Art. 4 – Richiesta di campeggio

1. La richiesta di campeggio presso le aree individuate avviene a seguito di domanda scritta da parte del Rappresentante legale del gruppo soggiornante, da presentarsi previa compilazione dell'apposito modulo allegato al Comune presso cui si intende soggiornare, il quale provvederà a trasmetterla al Parco.
2. I gruppi di minori dovranno essere accompagnati da uno o più adulti designati dall'associazione organizzatrice come responsabili del gruppo, delle attività e dei singoli partecipanti; al momento della richiesta deve essere formalizzato:
 - il nome e le generalità di ciascun responsabile o di persone maggiorenni da essi espressamente delegate presenti per tutta la durata del campeggio;
 - la durata in gg ed il numero di persone presenti previsto;
 - la zona prescelta;
 - la tipologia di campeggio (autorganizzato/ mobile itinerante);
 - l'impegno all'installazione di un numero adeguato di bagni chimici o latrine portatili, secondo quanto previsto dal successivo art. 5;
 - l'avvenuta comunicazione alle forze dell'ordine competenti per territorio ed alle autorità sanitarie locali,
 - l'impegno a ripulire l'area di campeggio ed a lasciare i luoghi nello stato in cui sono stati trovati,
 - l'impegno a rimuovere le attrezzature per il campeggio nell'arco delle quarantotto ore consecutive senza arrecare danni all'ambiente;
 - l'eventuale necessità di trasporto di persone disabili e l'indicazione del numero di mezzi coinvolti e le relative targhe;
 - l'accettazione del presente disciplinare e l'assunzione di responsabilità rispetto all'utilizzo delle aree ad uso campeggio e della rete sentieristica.

Art. 5 - Norme di comportamento generali

1. In tutte le aree individuate dal presente disciplinare valgono le seguenti norme generali, ferma restando la necessità di rispetto di tutte le altre normative vigenti:

- a) Obbligo di utilizzo di bagni mobili non collegati alla rete fognaria (wc chimici) o bagni a secco (in entrambi i casi anche portatili), nel numero di 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone, in accordo ed in assimilazione a quanto previsto dalla norma UNI EN 16194, che regola il servizio bagni mobili;
- b) Divieto di scavo di trincee o solchi di scorrimento delle acque piovane per il posizionamento di tende o wc chimici;
- c) Divieto di apporre chiodi negli alberi e di legare fili di ferro od altre funi per il montaggio delle attrezzature da campeggio;
- d) Divieto di utilizzo di detersivi per l'igiene personale e di detersivi per il lavaggio di oggetti e stoviglie nei corsi d'acqua, nei fontanili e negli abbeveratoi;
- e) Divieto assoluto di accensione di fuochi a terra;
- f) Divieto di utilizzo di apparecchi che producono rumori (megafoni, stereo) per non arrecare disturbo alla fauna;
- g) Divieto assoluto di alimentazione della fauna selvatica;
- h) Divieto di taglio di piante, danneggiamento della vegetazione e raccolta della flora spontanea ed in particolar modo delle specie di cui alla Legge Regionale del 19 settembre 1974, n. 61;
- i) Divieto di uccisione, cattura e disturbo della fauna selvatica (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, invertebrati), anche mediante manipolazione della stessa;
- j) Divieto di raccolta di rocce, fossili e minerali e di qualsiasi manomissione del terreno;
- k) Obbligo di mantenere l'originario uso del suolo e la condizione del luogo, di non arrecare danno alcuno e, in ogni caso, di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
- l) Obbligo di smontaggio e rimozione di qualsiasi attrezzatura o costruzione utilizzata durante il campeggio al termine dello stesso;
- m) Divieto di abbandono di qualunque tipo di rifiuto al termine del campeggio.

Art. 6 - Prescrizioni specifiche per ciascun sito

1. Per quanto riguarda le singole aree individuate dal presente Disciplinare, ferme restando le norme di comportamento generali di cui all'art. 5, valgono le seguenti le prescrizioni specifiche, cui i richiedenti dovranno attenersi:

a) Sito in località Portonaccio – Isola Farnese (Comune di Roma)

- Area di campeggio, riportata in cartografia allegata, limitata al solo pianoro a prato;
- Numero limite massimo di campeggiatori: 30 persone, derogabile come previsto dall'art. 3, fino al tetto massimo di 50 persone;
- Periodo massimo utilizzo campeggio per ciascun gruppo: n. 2 notti;
- Accesso alle auto: consentito solo per carico/scarico materiale esclusivamente lungo Via di Riserva Campetti, fino al ponte prima della Mola di Isola Farnese; è vietato il fuoristrada, ad esclusione di quanto connesso al trasporto di persone disabili, secondo quanto previsto dalla L.R. 30 Marzo 1987, n. 29. In tal caso sulla richiesta andrà indicato il numero di persone e mezzi coinvolti e le relative targhe;

- Eventuali mezzi di trasporto potranno essere parcheggiati nei parcheggi autorizzati presenti in zona, fatti salvi il rispetto della segnaletica stradale presente in loco ed eventuali diritti di terzi;
- È vietato l'uso di fuochi, anche su bracieri.

b) Sito in località Mola di Formello – Valli del Sorbo (Comune di Formello)

- Numero limite massimo di campeggiatori: 30 persone, derogabile come previsto dall'art. 3, fino al tetto massimo di 100 persone;
- Periodo massimo utilizzo campeggio per ciascun gruppo: n. 2 notti;
- Area di campeggio, riportata in cartografia allegata, limitata alla sola zona a prato per salvaguardare la flora del sottobosco e limitare il disturbo alla fauna;
- Divieto di camminare all'interno dei corsi d'acqua e di rimuovere la vegetazione all'interno dei fontanili, in considerazione della possibile presenza di ovature di pesci e anfibi;
- Accesso alle auto: consentito solo per carico/scarico materiale esclusivamente lungo Via del Sorbo, fino alla sbarra di accesso della sterrata per la Mola di Formello; è vietato il fuoristrada, ad esclusione di quanto connesso al trasporto di persone disabili, secondo quanto previsto dalla L.R. 30 Marzo 1987, n. 29. In tal caso sulla richiesta andrà indicato il numero di persone e mezzi coinvolti e le relative targhe;
- Eventuali mezzi di trasporto potranno essere parcheggiati nell'area di parcheggio in Via del Sorbo, riportata in cartografia allegata, o lungo la stessa Via del Sorbo, fatti salvi il rispetto della segnaletica stradale presente in loco ed eventuali diritti di terzi;
- I fuochi possono essere accesi, con esclusione del periodo di grave pericolosità stabilito annualmente dagli organi competenti, purché all'interno di appositi bracieri rialzati e comunque ad una distanza non inferiore a 20 m dal margine del bosco. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato e deve essere predisposto un contenitore con l'acqua per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza.

c) Sito in località Assura (Comune di Morlupo)

- Area di campeggio, riportata in cartografia allegata, limitata alla sola zona a prato per salvaguardare la flora del sottobosco e limitare il disturbo alla fauna;
- Numero limite massimo di campeggiatori: 30 persone, derogabile come previsto dall'art. 3, fino al tetto massimo di 50 persone;
- Periodo massimo utilizzo campeggio per ciascun gruppo: n. 2 notti;
- Divieto di camminare all'interno dei corsi d'acqua e di rimuovere la vegetazione all'interno dei fontanili, in considerazione della possibile presenza di ovature di pesci e anfibi;
- Accesso alle auto: consentito solo per carico/scarico materiale esclusivamente da via Campagnanese (fino a Parco di Veio ingresso ovest) e dalla stazione di Magliano lungo il tratto asfaltato della strada che porta a Parco di Veio ingresso nord; è vietato il fuoristrada, ad esclusione di quanto connesso al trasporto di persone disabili, secondo quanto previsto dalla L.R. 30 Marzo 1987, n. 29. In tal caso sulla richiesta andrà indicato il numero di persone e mezzi coinvolti e le relative targhe;
- Eventuali mezzi di trasporto potranno essere parcheggiati nell'area di parcheggio in prossimità della stazione di Magliano Romano, lungo la via Campagnanese,

riportata in cartografia allegata, fatti salvi il rispetto della segnaletica stradale presente in loco ed eventuali diritti di terzi;

- È vietato l'uso di fuochi, anche su bracieri.

d) Sito in località Monte Mariello (Comune di Castelnuovo di Porto)

- Numero limite massimo di campeggiatori: 30 persone, derogabile come previsto dall'art. 3, fino al tetto massimo di 100 persone;
- Periodo massimo utilizzo campeggio per ciascun gruppo: n. 2 notti;
- Area di campeggio, riportata in cartografia allegata, limitata alla sola zona a prato per salvaguardare la flora del sottobosco e limitare il disturbo alla fauna;
- Divieto di camminare all'interno dei corsi d'acqua e di rimuovere la vegetazione all'interno dei fontanili, in considerazione della possibile presenza di ovature di pesci e anfibi;
- Accesso alle auto: consentito solo per carico/scarico materiale esclusivamente lungo Via Pian Braccone; è vietato il fuoristrada, ad esclusione di quanto connesso al trasporto di persone disabili, secondo quanto previsto dalla L.R. 30 Marzo 1987, n. 29. In tal caso sulla richiesta andrà indicato il numero di persone e mezzi coinvolti e le relative targhe;
- Eventuali mezzi di trasporto potranno essere parcheggiati nelle aree di sosta presenti lungo via di Pian Braccone, riportate in cartografia allegata, fatti salvi il rispetto della segnaletica stradale presente in loco ed eventuali diritti di terzi;
- I fuochi possono essere accesi, con esclusione del periodo di grave pericolosità stabilito annualmente dagli organi competenti, purché all'interno di appositi bracieri rialzati e comunque ad una distanza non inferiore a 20 m dal margine del bosco. Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato e deve essere predisposto un contenitore con l'acqua per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza.

e) Sito in località Valle Longhina - Monte Musino (Comune di Sacrofano)

- Numero limite massimo di campeggiatori: 30 persone, derogabile come previsto dall'art. 3, fino al tetto massimo di 100 persone;
- Periodo massimo utilizzo campeggio per ciascun gruppo: n. 2 notti;
- Area di campeggio, riportata in cartografia allegata, limitata alla sola zona a prato per salvaguardare la flora del sottobosco e limitare il disturbo alla fauna;
- Divieto di rimuovere la vegetazione all'interno dei fontanili, in considerazione della possibile presenza di ovature di pesci e anfibi;
- Accesso alle auto: consentito solo per carico/scarico materiale esclusivamente lungo Via di Monte Calcaro e di seguito su via di Grottini; è vietato il fuoristrada, ad esclusione di quanto connesso al trasporto di persone disabili, secondo quanto previsto dalla L.R. 30 Marzo 1987, n. 29. In tal caso sulla richiesta andrà indicato il numero di persone e mezzi coinvolti e le relative targhe;
- Eventuali mezzi di trasporto potranno essere parcheggiati nelle aree di sosta poste all'inizio di Via di Grottini o all'incrocio tra via di Monte Calcaro e via di Grottini, riportate in cartografia allegata, fatti salvi il rispetto della segnaletica stradale presente in loco ed eventuali diritti di terzi;
- I fuochi possono essere accesi, con esclusione del periodo di grave pericolosità stabilito annualmente dagli organi competenti, purché all'interno di appositi bracieri rialzati e comunque ad una distanza non inferiore a 20 m dal margine del bosco. Il

fuoco deve essere costantemente sorvegliato e deve essere predisposto un contenitore con l'acqua per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza.

Art. 7 – Accettazione di responsabilità

1. Il presente Disciplinare è considerato implicitamente accettato all'atto della presentazione della richiesta, anche senza espressa dichiarazione del responsabile del gruppo ospitato, che si intende abbia letto e preso atto del Disciplinare stesso presente e visibile sul sito internet del Parco di Veio.
2. Chiunque utilizzi le aree individuate come “Aree per campeggi socio-educativi e didattici” e la rete sentieristica lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante.
3. Non è imputabile al Parco di Veio alcuna responsabilità per qualsiasi danno, pregiudizio o inconveniente a cose o persone derivante dall'utilizzo delle aree ad uso campeggio o della rete sentieristica.

Art. 8 - Sanzioni

1. Per la violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni ed in genere delle disposizioni di cui al presente Disciplinare, ove non previsto da specifica normativa regionale o statale di settore, fatte salve le eventuali sanzioni penali, si applicano le sanzioni previste dall'art.38 della Legge Regionale n.29/1997 e ss.mm. e ii.
2. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, qualora sia esercitata un'attività in difformità del Piano del Parco di Veio, del presente Disciplinare o del nulla osta, il Direttore dell'Ente di Gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'art. 29 della L. n. 394/1991 e dell'art. 28, co. 3, della L.R. n.29/1997.

Art. 9 – Citizen science

1. Nell'ottica di una collaborazione attiva fra l'Ente Parco e le organizzazioni e/o associazioni di cui all'art. 1 c. 3, si ritiene importante coinvolgere i partecipanti nelle attività di citizen science mediante rilevamento di dati faunistici e/o floristici. Si invitano pertanto gli stessi a compilare la scheda di rilevamento della fauna selvatica scaricabile dal sito internet del Parco: www.parcodiveio.it. e a rinviarla all'Ente con le modalità in essa indicate o a segnalare eventuali ritrovamenti di rilievo floristico.

Art. 10 – Abrogazioni

1. Con il presente Disciplinare viene abrogato il “Regolamento per l'utilizzo di aree del Parco di Veio a scopo campeggio”, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 5 novembre 2012 e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 23 novembre 2012.

Art. 11 – Norme di rinvio

1. Per tutti i casi non normati dal presente disciplinare, si fa riferimento alle LL.RR. n. 25/2009 e n. 29/1997 ed alla normativa vigente.

Comune di
.....
.....

p.c. Parco di Veio
Via Castelnuovo di Porto, 14
00060 Sacrofano
protocollo@parcodiveio.it
parcoveio@pec.regione.lazio.it

Oggetto: **richiesta campeggio mobile itinerante/autorganizzato all'interno del Parco di Veio**
loc. Comune di

La sottoscritta Associazione,
Sede Legale,
Tel. e-mail PEC,
tramite il suo rappresentante legale,
Cell. e-mail,
fa richiesta per

**campeggio mobile itinerante/autorganizzato (barrare opzione non desiderata),
per un massimo di due notti, all'interno del Parco di Veio, mediante utilizzo di tende**

in località Comune di,
Data e orario di arrivo Data e orario di partenza

Numero di partecipanti

Il richiedente si impegna a garantire le condizioni igienico-sanitarie, con l'installazione di n. bagni chimici (o latrine portatili) adeguato al numero e alla tipologia dei partecipanti (1 ogni dieci partecipanti o frazione).

Necessità di trasporto di persone disabili: si no

solo in caso affermativo:

numero di mezzi coinvolti targhe dei mezzi coinvolti

La scrivente Associazione designa il Sig./la Sig.ra,

nato/a a il,

residente a in via,

cell. e-mail, quale

responsabile del gruppo e a tale proposito il Sig./la Sig.ra

controfirma la presente per accettazione, ivi compresa la piena assunzione di responsabilità per danni ai partecipanti e/o terzi o al patrimonio archeologico, naturalistico e ambientale e garantisce la rimozione delle attrezzature e il riassetto e la pulizia dei luoghi a soggiorno completato.

L'Associazione e tutti i partecipanti si impegnano al rispetto del Disciplinare per l'utilizzo di aree del Parco di Veio a scopo campeggio e del relativo regolamento comunale.

Il richiedente inoltre dichiara di:

- aver provveduto alla comunicazione alle forze dell'ordine competenti per territorio ed alle autorità sanitarie locali;

- essere consapevole che chiunque utilizzi le "Aree individuate a scopo di campeggio socio-educativo e didattico" e la rete sentieristica lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante;


- essere a conoscenza che l'Ente declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, pregiudizio o inconveniente a cose o persone derivante dall'utilizzo di tali aree o della rete sentieristica.

Data


Il legale rappresentante dell'Associazione

Il Responsabile del Gruppo

Aree individuate per campeggi socio-educativi e didattici



 Perimetro Parco di Veio


 Aree campeggio individuate

Numero	Nome	Comune
1	Portonaccio – Isola Farnese	Roma
2	Valle Longhina - Monte Musino	Sacrofano
3	Monte Mariello	Castelnuovo di Porto
4	Assura	Morlupo
5	Mola di Formello -Valli del Sorbo	Formello


0 1 2 3 4 5 km




Area per campeggi socio-educativi e didattici
loc. Portonaccio - Isola Farnese Comune di Roma




Area per campeggi socio-educativi e didattici
loc. Valle Longhina - Monte Musino Comune di Sacrofano



Area per campeggi socio-educativi e didattici loc. Monte Mariello Comune di Castelnuovo di Porto



Area per campeggi socio-educativi e didattici loc. Assura Comune di Morlupo



Area per campeggi socio-educativi e didattici
loc. Mola di Formello - Valli del Sorbo Comune di Formello

